



# Comune di Campoli del Monte Taburno

(Provincia di Benevento)  
UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 0824-873039 - Piazza La Marmora 82030 - Campoli del Monte Taburno  
Posta Elettronica [info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it](mailto:info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it)

## Ordinanza N. 03/2026

**OGGETTO: Adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e annullare il rischio di contagio da virus Epatite A**

### IL SINDACO

**PREMESSO che:**

- La Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l'epatite A, alla luce dell'andamento dei casi registrati dall'inizio dell'anno con un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e della informazione ai cittadini;
- l'intervento regionale ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria;
- con nota prot. 0035528/i del 20/03/2026, acquisita al PG di questo Ente al n. 1469 il 20/03/2026, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Benevento, alla luce di quanto reso noto dalla Regione Campania, ha comunicato che fino al 19 marzo 2026 sono stati registrati sul territorio di riferimento n. 5 "casi di Epatite virale da virus A (HAV)", malattia infettiva a classica trasmissione orofecale, a fronte di un unico caso registrato nell'anno 2025. Pertanto, si propone ai Sindaci della provincia di Benevento l'adozione di una Ordinanza urgente e contingibile, a tutela della salute pubblica, di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi contenente anche la raccomandazione alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio. Nel contempo si propone altresì di allegare all'Ordinanza la locandina ASL, contenente un elenco esemplificativo di comportamenti utili per ridurre la possibilità di contrarre la malattia;

**CONSIDERATO** che emerge la necessità di adottare misure di tutela della salute della cittadinanza residente sul territorio comunale;

**VISTI:**

- la proposta dell'ASL Benevento di adozione di ordinanza urgente e contingibile, a tutela della salute pubblica, di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi contenente anche la raccomandazione alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
- l'elenco di raccomandazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l'Epatite A fornite dall'ASL Benevento;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica, recependo integralmente quanto proposto dall'ASL Benevento;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;

**VISTA**, inoltre, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento non contiene dati personali.

## **ORDINA**

A tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato.

-/ il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.

## **RACCOMANDA**

A tutta la popolazione

-/ di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;

-/ di seguire le indicazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l'Epatite A (Allegato 1).

## **DISPONE**

- la vigenza della presente ordinanza fino all'acquisizione di valutazioni aggiornate da parte dell'ASL Benevento sull'andamento dei casi di Epatite A;
- il rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 3 giorni e, successivamente alla revoca del titolo;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Campoli del Monte Taburno;
- la trasmissione della presente Ordinanza a: - all'ASL Benevento - alla Polizia Locale - al Comando Stazioni Carabinieri di Cautano - alla Prefettura di Benevento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Campoli del M.T., 21/03/2026

IL SINDACO  
Tommaso Nicola Grasso

